

I controlli legali nelle Srl: i chiarimenti di Assirevi e interpretazioni a confronto

Il sistema legale dei controlli nelle società di capitali, a seguito del D.L. semplificazioni, risulta significativamente innovato per quanto riguarda le Srl. La nuova disciplina viola alcuni principi alla base di un affidabile sistema di controllo legale: il controllato non dovrebbe poter scegliere il tipo di controllo a cui essere sottoposto e i controlli legali non dovrebbero dipendere soltanto dalla natura della società (Srl o Spa).

Il presente contributo illustra il nuovo sistema dei controlli legali in vigore nelle Srl alla luce delle numerose e recenti interpretazioni espresse dalla dottrina e da numerose Associazioni di categoria.

La disciplina dei controlli legali nelle Spa

La disciplina dei controlli legali nelle società per azioni è rimasta invariata rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2011. Pertanto, le Spa sono sempre tenute a nominare il Collegio sindacale a cui può essere attribuita la revisione legale in presenza delle seguenti condizioni:


- ➔ la società non sia un ente di interesse pubblico;
- ➔ la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- ➔ il Collegio sindacale sia costituito interamente da Revisori contabili;
- ➔ la possibilità di attribuire la revisione legale al Collegio sindacale sia prevista dallo statuto.

In caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o di ente di interesse pubblico è necessario separare l'attività di vigilanza dalla revisione legale, incaricando di quest'ultima un Revisore unico oppure una società di revisione.

Di seguito si illustrano le novità significative della disciplina delle Srl.

I controlli legali nelle Srl

La Legge n.35 del 4 aprile 2012 ha significativamente modificato la normativa con riferimento ai controlli societari obbligatori nelle Srl. L'attuale sistema dei controlli legali distingue nettamente tra:



In presenza dei requisiti che rendono obbligatori i controlli, infatti, l'art.2477 c.c. prevede ora la possibilità di nominare sempre il Revisore unico in alternativa all'organo di controllo (monocratico o collegiale).

* Professori aggregati e Ricercatori in Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino

La nomina del Collegio sindacale o del Sindaco unico è pertanto sempre soltanto facoltativa.

Ciò si desume, come si dirà in dettaglio di seguito, dalla formulazione dell'art.2477 c.c. in cui si indica che *"la nomina dell'organo di controllo o del Revisore è obbligatoria"* (omissis...).

La presenza dei requisiti che fino al 31 dicembre 2011 facevano sorgere l'obbligo di nominare il Collegio sindacale nelle Srl e di assoggettare la società alla revisione legale, con l'attuale formulazione dell'art.2477 c.c. determina soltanto più l'obbligo di nomina del Revisore legale. Tale normativa, però, è stata oggetto di numerose interpretazioni da parte delle Associazioni di categoria, spesso contrastanti tra di loro. Di seguito viene illustrata l'attuale formulazione dell'art.2477 c.c., anche se è auspicabile che il Legislatore sappia ritornare sui propri passi e modifichi tale normativa che presente incoerenze così evidenti che non è forse nemmeno il caso di sottolineare.

Nomina obbligatoria

I casi in cui la nomina di un organo di controllo/Revisore è obbligatoria sono disciplinati dal secondo comma dell'art.2477 c.c.

Art.2477 c.c., co.2

La nomina dell'organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se il Capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del Revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal co.1 dell'art.2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o del Revisore.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Il testo dell'art.2477 c.c., così come ora formulato, prevede quindi che, nei casi di nomina obbligatoria, si possa scegliere tra:

- ➔ organo di controllo monocratico (Sindaco unico);
- ➔ organo di controllo in senso stretto (Collegio sindacale);
- ➔ Revisore unico.

Le situazioni che rendono obbligatoria la nomina sono quelle già disciplinate dal D.Lgs. n.39/10.

La norma prevede che si applichino le disposizioni in tema di società per azioni.

In caso di mancata nomina da parte dell'assemblea, è previsto che ad essa provveda il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

La **massima n.124 del Consiglio Notarile di Milano** presenta una differente quanto non condivisibile interpretazione del testo di legge.

Secondo la citata massima, infatti, *"il regime legale dei controlli nella Srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art.2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex*

art.14 D.Lgs. n.39/10) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o Revisore".

È "sorprendente" una simile interpretazione, anche se, nella sostanza, porterebbe ad un miglior sistema dei controlli. Se il Legislatore avesse avuto l'intenzione di fare riferimento all'organo monocratico, e non di consentire la nomina alternativa tra organo di controllo (eventualmente monocratico) e Revisore legale, avrebbe semplicemente utilizzato la locuzione "organo di controllo", come già avvenuto nella previgente disciplina del Sindaco unico introdotta dalla Legge di stabilità per il 2012. Il citato documento raggiunge però un risultato forse persino maggiormente sorprendente. Infatti, precisa:

- ➔ non soltanto che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere un Revisore legale dei conti persona fisica;
- ➔ ma persino che sarebbe possibile, attraverso un'apposita clausola statutaria, attribuire l'attività di vigilanza tipica del Collegio sindacale ad una società di revisione legale.

Anche tale conclusione è assolutamente non condivisibile.

Il documento di ricerca n.172 di Assirevi

Tra gli altri, ha espresso una posizione contro la tesi sostenuta nella massima n.124 sopra illustrata l'Assirevi, con il **documento di ricerca** pubblicato nel mese di luglio 2012.

Ad avviso di Assirevi, infatti, qualora una società a responsabilità limitata nomini il solo Revisore:

"a quest'ultimo competerà la sola attività di revisione legale, mentre non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione ai sensi dell'art.2403 c.c."

Le ragioni di tale impostazione si ricavano, secondo il citato documento, dal raffronto tra la normativa di riferimento dell'organo di controllo, da un lato, e quella del Revisore, dall'altro.

Nel caso in cui venga nominato l'organo di controllo, anche monocratico, la norma richiama l'applicazione della disciplina del Collegio sindacale nella società per azioni (art.2477, co.5 c.c.).

➔ Pertanto, all'organo di controllo delle Srl saranno attribuiti sia l'attività di vigilanza di cui all'art.2403 c.c. sia, eventualmente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, quello della revisione disciplinata dal D.Lgs. n.39/10.

In caso, invece, di opzione per la nomina del solo Revisore:

"il controllo esercitabile da parte di quest'ultimo non potrà che essere quello tipicamente attribuito dal Legislatore a tale soggetto fin dall'istituzione di tale figura con il DPR n.136/75, vale a dire quello di natura contabile"

La tabella illustra le principali motivazioni che hanno portato Assirevi alla sopra esposta interpretazione.

Motivazioni di Assirevi

La **Direttiva 2006/43/CE** ha individuato una disciplina unitaria e dettagliata dell'attività di revisione con l'obiettivo di renderla il più uniforme possibile all'interno dell'Unione Europea e un approccio analogo è rinvenibile, nel D.Lgs. n.39/10 di recepimento in Italia della suddetta Direttiva.

Nel caso di società di revisione la disciplina dettata dall'art.6, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.88/92, ancora applicabile fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. n.39/10, imporrebbe la limitazione dell'oggetto sociale "alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende". Il cumulo, in capo ad un solo soggetto, delle diverse funzioni di vigilanza e di revisione legale costituisce un'eccezione espressa alla regola prevista dal co.1 dello stesso art.2409-bis c.c., cioè "la necessaria attribuzione della revisione legale dei conti ad un soggetto, il Revisore, esterno alla società".

Qualora si accettasse tale impostazione per cui al Revisore potrebbe essere demandata anche l'attività di vigilanza, Assirevi si chiede in base a quali regole il Revisore potrebbe svolgere detta attività, in quanto non "potrebbe in ogni caso farsi riferimento, a tal fine, alla normativa stabilita in tema di Collegio sindacale nelle Spa (che disciplina appunto il controllo della gestione), dal momento che il vigente art.2477, co.5 c.c. stabilisce che tale disciplina trova applicazione "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico".

L'art.2477, co.1 c.c., nella parte in cui prevede che l'atto costitutivo "può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un Revisore", non può essere interpretato "nel senso per cui l'atto costitutivo potrebbe determinare discrezionalmente competenze e poteri non solo dell'organo di controllo, ma anche, quando nominato, del Revisore (stabilendo, ad esempio, che quest'ultimo svolga il "controllo della gestione")".

Nomina facoltativa

Il primo comma dell'art.2477 c.c. prevede la possibilità della nomina facoltativa di un organo di controllo (anche monocratico, o di un Revisore). Il comma 1, stabilisce che:

"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un Revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo".

La nomina facoltativa può essere opportuna, ad esempio, nei seguenti casi:

1. supporto al CdA nell'ambito dei processi decisionali;
2. tutela degli interessi di minoranza;
3. società indebitate con il sistema bancario.

Le società non tenute ai controlli legali possono, pertanto, nominare il Collegio sindacale/Sindaco unico al fine di ricercare i benefici derivanti dalla presenza di un organo di controllo, ad esempio, in relazione all'attività di vigilanza che tale organo di controllo svolge nell'ambito dei processi decisionali dell'impresa, attraverso la partecipazione ai Consigli di amministrazione.

Il Collegio sindacale/Sindaco unico (così come il Revisore) può anche essere nominato a tutela degli interessi dei soci di minoranza, al fine di vigilare sul rispetto della legge e sulla correttezza dell'amministrazione.

La nomina di un Revisore può invece essere opportuna, ad esempio, nei casi di società esposte con il sistema bancario. In tali casi, è possibile che l'istituto di credito richieda che il bilancio sia sottoposto a controllo da un Revisore indipendente, al fine di salvaguardarne l'attendibilità, considerato il ruolo centrale di tale documento nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio delle imprese.

Incoerenze del nuovo “sistema” di controlli legali

La principale motivazione a sostegno di una modifica normativa da parte del Legislatore risiede nel fatto che l'obbligo di nomina del Collegio sindacale non dovrebbe derivare esclusivamente dalla natura della società, ma piuttosto dalla complessità della gestione, dimensione aziendale e rilevanza degli interessi meritevoli di essere tutelati. Il sistema dei controlli legali è oggi caratterizzato da un'eccessiva ed ingiustificata differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata (Srl).

Soggetti incaricabili della revisione legale nelle Srl

I soggetti incaricabili della revisione legale, in relazione alla presenza di specifici requisiti richiesti dal Legislatore, sono i seguenti:

- 1) il Collegio sindacale o Sindaco unico;
- 2) il Revisore unico o la società di revisione.

A seguito delle ultime modifiche all'art.2477 c.c., i soggetti incaricabili della revisione legale sono i medesimi nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata. Nell'articolo 2477 c.c. in vigore il seguente testo:

“nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale”

è stato sostituito con il seguente:

“nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni”.

Pertanto, in considerazione del rinvio alla disciplina delle Spa, è necessario che la possibilità di incaricare il Collegio sindacale della revisione legale sia prevista dallo statuto.

Di seguito sono esaminate le situazioni sopra elencate.

1 L'incarico della revisione legale al Collegio sindacale o al Sindaco unico

La revisione legale può essere attribuita al Collegio sindacale a condizione che:

- ➔ la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- ➔ il Collegio sindacale sia costituito interamente da Revisori contabili;
- ➔ la possibilità di attribuire la revisione legale al Collegio sindacale sia prevista dallo statuto.

Il testo dell'art.2477 c.c. così come sostituito dal D.Lgs. n.39/10 aveva dato luogo a problematiche interpretative con riferimento alla possibilità o meno di attribuire l'incarico della revisione legale al Collegio sindacale in presenza di una controllante Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'interpretazione letterale del testo dell'art.2477 c.c. consentiva infatti di ritenere che fosse possibile attribuire l'incarico della revisione legale al Collegio sindacale. In tal senso si era espresso il Cndcec.

Il testo dell'art.2477 c.c. (oggi modificato) che aveva dato luogo ai problemi interpretativi era il seguente:

«La nomina del Collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art.2435-bis.

L'obbligo di nomina del Collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale».

La precisazione che, "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale", consentiva di giungere a tali conclusioni.

Si trattava, in ogni modo, di una situazione "anomala" in quanto portava a ritenere che il bilancio consolidato potesse essere controllato o meno dal Collegio sindacale in relazione alla differente natura giuridica (Srl o Spa) della controllante medesima. È possibile che si fosse trattato di un errore del Legislatore, che nel modificare con il D.Lgs. n.39/10 le situazioni che rendono obbligatoria la nomina del Collegio sindacale nelle Srl nell'art.2477 c.c. terzo comma, non aveva però modificato il successivo comma quarto, in cui si affermava che nei casi previsti dal comma precedente la revisione legale fosse attribuita al Collegio sindacale, se lo statuto non dispone diversamente.

L'attuale formulazione corregge tale anomalia rendendo chiaro che, in caso di nomina facoltativa del Collegio sindacale (ora la nomina del Collegio è sempre facoltativa se si opta per la nomina del Revisore legale), sarà comunque sempre necessario attribuire ad un Revisore legale o ad una società di revisione l'incarico della revisione legale in caso di redazione del bilancio consolidato.

Nell'articolo 2477 c.c. in vigore è stato infatti eliminato il seguente testo:

"nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale"

sostituito con il seguente:

"nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni".

La norma non specifica più che in presenza del collegio (o Sindaco unico) la revisione è attribuita a tale soggetto, ma si limita a rinviare alla disciplina delle società per azioni, in cui si prevede l'obbligo di separare l'attività di vigilanza dalla revisione legale in presenza della redazione del bilancio consolidato.

2 L'incarico della revisione legale al Revisore unico o alla società di revisione

L'incarico di revisione legale può sempre essere attribuito al Revisore unico o ad una società di revisione.

I soggetti incaricabili della revisione legale: quadro di sintesi

I soggetti a cui può essere attribuita la revisione legale e le condizioni necessarie sono esposte, in sintesi, nella seguente tabella.

Soggetti incaricabili della revisione legale	
Caratteristiche della società	Soggetto incaricabile della revisione legale
non tenuta alla redazione del bilancio consolidato in presenza di clausola statutaria che preveda la possibilità di attribuzione dell'incarico al Sindaco unico (solo per le Srl) e/o al Collegio sindacale	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Revisore unico ➔ Sindaco unico (Srl) o Collegio sindacale (se nominati nel caso di Srl) ➔ società di revisione
tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ente di interesse pubblico	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Revisore unico ➔ società di revisione

(*) A regime, ovvero quando saranno emanati i regolamenti attuativi del D.Lgs. n.39/10, sarà possibile incaricare il Revisore unico della revisione legale degli enti di interesse pubblico.

Master in 3 incontri a numero chiuso (disposizione a banchi)

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'attività di revisione legale dei conti nelle piccole e medie imprese. I principi di revisione, le prassi e l'organizzazione dell'attività

Orario 9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

BRESCIA dal 12 novembre 2012	MILANO dal 14 novembre 2012	PADOVA dal 22 novembre 2012
--	---------------------------------------	---------------------------------------

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 620,00 + IVA 21% [Comprensiva di coffee break]
 Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

OFFERTA SPECIALE
 Per chi si iscrive entro 20 giorni dall'inizio del Master selezionato oppure per i partecipanti con meno di 36 anni
€ 527,00 + IVA 21% [Comprensiva di coffee break]
 Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni [Clicca qui](#)

 EUROCONFERENCE™ MASTER DI APPROFONDIMENTO Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita www.euroconference.it

